

*Spett.li Clienti  
Loro sedi*

*Oggetto: Premi di risultato 2026-2027- il limite agevolabile di 5.000 euro si applica anche alla conversione in welfare*

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto importanti novità in materia di premi di risultato, prevedendo per gli **anni 2026 e 2027** la riduzione **all'1% dell'imposta sostitutiva** e l'innalzamento a **5.000 euro** del limite massimo delle somme che possono beneficiare del regime fiscale agevolato.

Con la **Risoluzione n. 22/E del 2026**, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il nuovo limite trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore scelga di convertire, in tutto o in parte, il premio di risultato in beni e servizi di welfare previsti dall'art. 51 del TUIR.

### **Cosa cambia**

Rimangono invariati i requisiti previsti dalla disciplina dei premi di risultato. Pertanto, il beneficio continua ad applicarsi ai premi collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, nonché alle somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa.

Restano inoltre ferme le condizioni richieste dalla normativa, tra cui la previsione del premio nell'ambito della contrattazione collettiva, il raggiungimento degli obiettivi incrementali previsti dall'accordo e il corretto adempimento degli obblighi di deposito del contratto.

La principale novità riguarda l'estensione del nuovo limite di **5.000 euro** anche ai **premi convertiti in welfare aziendale**. Di conseguenza, quando il lavoratore esercita tale opzione, il valore dei beni e dei servizi di welfare può beneficiare del nuovo plafond agevolato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dall'art. 51 del TUIR.

### Simulazione di confronto

Di seguito una simulazione relativa a un premio di risultato di **5.000 euro**.

| <i>Voci di confronto</i>                     | <i>Premio in denaro</i> | <i>Premio convertito in welfare</i> |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Premio lordo                                 | € 5.000,00              | € 5.000,00                          |
| Contributi previdenziali lavoratore (9,19%*) | € 459,50                | € -                                 |
| Imponibile imposta sostitutiva               | € 4.540,50              | € -                                 |
| Imposta sostitutiva (1%)                     | € 45,41                 | € -                                 |
| <b>Valore netto/beneficio</b>                | <b>€ 4.495,10</b>       | <b>€ 5.000,00</b>                   |

*\* Aliquota previdenziale utilizzata esclusivamente a fini esemplificativi. L'incidenza contributiva può variare in relazione all'inquadramento del lavoratore.*

La simulazione evidenzia come, nei casi consentiti dalla normativa, la conversione del premio in *welfare* consenta al lavoratore di beneficiare dell'intero valore del premio, senza applicazione di contribuzione previdenziale e imposizione fiscale.

### Cosa devono fare le imprese

Le imprese che intendono introdurre o rinnovare sistemi premianti dovranno verificare la corretta impostazione della contrattazione collettiva e il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, al fine di applicare correttamente il regime fiscale agevolato e valutare l'eventuale introduzione di strumenti di welfare aziendale.

Lo Studio Valenti resta a disposizione per assistere le imprese nella predisposizione o revisione degli accordi sui premi di risultato, nella verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e nella progettazione di piani di welfare aziendale, individuando la soluzione più idonea sotto il profilo fiscale, contributivo e organizzativo.

Distinti saluti  
Palermo 20.07.2026

*Studio Valenti*